

DELIBERA N. 16 DEL 16/02/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

L'anno 2022 addì 16 del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Il Vicesindaco MAQUIGNAZ Nicole e l'Assessore PASCARELLA Rino partecipano alla seduta in modalità di audio-conferenza.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENE'.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dall'art. 1, comma. 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

EVIDENZIATO che la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità andando a modificare l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili-IMU e il Tributo per i servizi indivisibili-TASI) previste dall'art. 1, comma 639, della legge 147/2013 e mantenendo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

EVIDENZIATO, inoltre, che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); in particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1 della citata legge 160/2019 disciplinano la nuova l'imposta municipale propria (IMU), la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo del possesso di immobili;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 25.06.2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della citata legge 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, in ogni caso, solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso e pertanto si ritiene di poter deliberare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

PRECISATO che, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate);

RILEVATO che l'art. 1, comma 744, della citata legge 160/2019 stabilisce che:

- è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RILEVATO, inoltre, che il successivo comma 753 fissa, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RICHIAMATO l'articolo 78 del D.L. 104/2020 che prevede per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l'esenzione per le intere annualità 2021 e 2022, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d'imposta; la regola è che l'esonero prescinda dalla categoria catastale ma sia condizionato alla destinazione d'uso dell'unità immobiliare.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale del 10 novembre 2016 n. 134, avente ad oggetto *"Imposta municipale propria - individuazione delle aree edificabili ai fini del versamento dell'imposta relativa al 2016 da parte dei contribuenti in seguito ad approvazione del nuovo Piano Regolatore Comunale. Applicabilità dei valori individuati per l'attività di accertamento dell'imposta"*;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle seguenti aliquote IMU relative all'anno 2022, nell'ambito del relativo bilancio di previsione:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	ESENTE
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE A DISPOSIZIONE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA A (ESCLUSI GLI A/10)	1,06%
IN BASE ALLA NORMATIVA STATALE ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHÉ DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO) RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA	1,06%
ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2%
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A FAVORE DI PARENTI IVI RESIDENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI E AUTORIZZATI ALL'UFFICIO TRIBUTI	0,46
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO IN AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DURATA DI ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI ENTRO LA SCADENZA DEL TRIBUTO 16/12/2022.	0,46

OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI	
OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI	
ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 C/3 C/4	0,65%
ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT D	0,76%
	QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
ALIQUOTA IMMOBILI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A MA UTILIZZATI COME RTA,CAV, B&B, CASE PER FERIE, AFFITTACAMERE E RIFUGI ALPINI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE SPECIFICATI CON GLI ESTREMI CATASTALI SULLA LICENZA DEPOSITATA IN COMUNE	0,76%
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL'ART. 2 D. LGS. 504/1992 – CATEGORIE A/10 – C/6 – C/2 – B	0,93%
ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI	0,93%

EVIDENZIATO che il Ministero dell'Interno, con Decreto del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. n.309 del 30/12/21, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;

RITENUTA di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente Statuto comunale e a norma dell'art.23, comma 2, della legge regionale 54/1998;

PRECISATO peraltro che in caso di mancata adozione degli atti sopra citati sono da applicarsi le aliquote e le norme regolamentari così come definite e disciplinate dall'art. 1, commi dal 738 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato 2020);

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

VISTI, inoltre:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2022:

Imposta municipale propria (IMU)

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	ESENTE
---	--------

LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE A DISPOSIZIONE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA A (ESCLUSI GLI A/10)	1,06%
IN BASE ALLA NORMATIVA STATALE ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESSE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO) RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA	1,06%
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2%
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A FAVORE DI PARENTI IVI RESIDENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI E AUTORIZZATI ALL'UFFICIO TRIBUTI	0,46
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO IN AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DURATA DI ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI ENTRO LA SCADENZA DEL TRIBUTO 16/12/2022. OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO	0,46%

LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI	
ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 C/3 C/4	0,65%
ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT D	0,76% QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
ALIQUOTA IMMOBILI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A MA UTILIZZATI COME RTA, CAV, B&B, CASE PER FERIE, AFFITTACAMERE E RIFUGI ALPINI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE SPECIFICATI CON GLI ESTREMI CATASTALI SULLA LICENZA DEPOSITATA IN COMUNE	0,76%
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL'ART. 2 D. LGS. 504/1992 – CATGORIE A/10 – C/6 – C/2 – B	0,93%
ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI	0,93%

DI DARE ATTO che i valori attribuiti alle aree fabbricabili sono stati deliberati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 134 del 10 novembre 2016;

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali e/o regionali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote hanno decorrenza dal 01 gennaio 2022;

DI DARE mandato al competente ufficio tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI STABILIRE che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott. REY RENE'